

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02159/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2159 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

AIDA AMMENDOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Orefice, con
domicilio eletto in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 23 e con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con
domicilio eletto in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 e con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

- GIOVANNA DI MICCO, rappresentata e difesa dall'avvocato Ivan Del Giudice,
con domicilio eletto in Napoli alla Via L. Giordano n. 15 e con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

- DARIO GALLOTTA, ANTONIO BARONE, CARMINIO GAMBACORTA,
LUIGI BORRELLI, ILARIA MELE, VINCENZO CALIENDO, CATERINA

PIRANI, LUIGI PERGOLA, SALVATORE ANDOLFI, VINCENZO CALIENDO, MARIA GRAZIA ISERNIA, MICHELE DE FELICE, MARIA SPIRITO, SILVIA NASTI, ANTONIETTA CREDENDINO, LEONARDO D'AMBROSIO, PASQUALINA ROSELLA, COSTANTINO CORVINO, EMILIA MURATORE, ANTONIO FRANCO, ROSARIO MUSUMECI, VERONICA TRANFAGLIA, FRANCA AMMENDOLA, ILARIA PERONE, CARMEN VITOBELLO, IRENE QUARANTELLI, ROSA PACE, ANNA RITA AMENTE, STEFANO CARRINO, CARMELA CASO, LUCIA MINERVINI, ANGELO IANNUCCI, MARIA PIRONE, PASQUALE CHIACCHIO, CARMELA IODICE, MARIANNA DE LUCIA, ANNUNZIATA PISCOPO, LUISA SANTORO, ANNA FERRARA, MAFALDA AMENTE, DOMENICO FARINARO, MARIA BARBATO, DECIO MARIA SCOTTI, VINCENZO DIANA, VALERIA D'EMMANUELE DI VILLA BIANCA, MARIA MADDALENA RUOCCO, MATILDE MINERVINI, ANTONIO LALLI, CARLO PERGOLA, ERMELINDA D'ERRICO, SERENA NUNZIATA, ANTONIO CAPRIGLIONE, OLGA DIODATO, LUISANNA OSTACOLO, ANNAMARIA NUGNES, MARIA D'ERRICO, CARMELA IANNUCCI, MARIANNA SANSONE, SONIA MANNA, GIANNA CARILLO, GAETANO SCHIANO, LUISA ERRICHELLO, FRANCESCO BOTTONI, SERGIO CIANFRONE, ANNA FURORE, CARMINE DELLA MONICA, ROSA ELISA PUGLIESE, DARIO GALLOTTA, GIANCARMINE ABATE, ROBERTA COTUGNO, CRISTIANA D'AMBROSIO, FRANCESCA RONSISVALLE, AURELIO MARANDINO, IOLANDA CIANCI, BENITO PAOLANTONIO, GIACOMO STROLLO, ANNA PEROZZIELLO, NICOLA GAMBINO, GIOVANNA COLUCCI, BARBARA MILLAURO, LUIGI BELLANTE, ANNA MARIA IOVINO, ANNALISA ANNUNZIATA, ELEONORA CIANCIA, SOFIA LOTITO, LAURA MARINO, MARIA LUISA ILLIANO, MARIA LINA SANTA TUZZA, VIOLA DI MARCO, ROSANNA PAGLIARO, AGATA PIEMONTE, SANTINA FALCONE, MARIA GRAZIA

RESCIGNO, CARMINE GAITO, EMILIO SPIRITO, ARMANDO CALABRESE, ROSARIA LANZILLO, ADELE PEZONE, CARMINE GRIECO, DOMENICO D'AMBROSIO, ELENA AZZURRO e BARBARA PISANO, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) del Decreto Dirigenziale n. 92 del 03/03/2023, pubblicato sul B.U.R.C. n. 17 del 06/03/2023, avente a oggetto “CONCORSO STRAORDINARIO PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO DELLA REGIONE CAMPANIA BANDITO CON DECRETO DIRIGENZIALE AGC ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO N. 29 DEL 23.05.2013 - ESECUZIONE DELLA SENTENZA RESA DAL TAR CAMPANIA - NAPOLI N. 01341/2023 - INDIZIONE PRIMO INTERPELLO” nella parte in cui:

- a) ha disposto di procedere con l'avvio del primo interpello dei candidati collocatisi nelle prime 17 posizioni, ritenendoli erroneamente tutti provvisti dei requisiti previsti dall'art. 2 del bando di concorso e dall'art. 11, comma 3, del D. L. n. 1/2012;
- b) ha omesso di decurtare il punteggio di n. 1 punto ai candidati che avevano dichiarato di avere conseguito la idoneità al precedente concorso ordinario;
- c) ha omesso di verificare la permanenza in capo a tutti i candidati collocatisi in posizione utile dei requisiti previsti dall'art. 2 del bando di concorso e dall'art. 11, comma 3, del D. L. n. 1/2012 prima della formazione della graduatoria definitiva, limitandosi a demandare alla Commissione la “sollecita verifica” della permanenza dei requisiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa;
- d) ha omesso di modificare la graduatoria approvata in ultimo con il D.D. n. 78 del 10/3/2022 sulla base delle correzioni indicate ai punti che precedono;
- e) ha aggiornato l'elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare al primo interpello del concorso straordinario:

e.1) confermando la soppressione di parte delle sedi farmaceutiche messe a concorso già precedentemente sopresse giusta delibere adottate dai Comuni per decremento demografico avvenuto dopo il 31/12/2010;

e.2) escludendo anche la sede n. 23 di Caserta (CE);

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, per quanto di interesse ai fini dell'annullamento del provvedimento impugnato al punto 1) che precede, ancorché di contenuto ignoto e mai conosciuto dalla ricorrente;

per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti:

1) del Decreto Dirigenziale n. 354 del 21/06/2023, pubblicato sul B.U.R.C. n. 48 del 26/03/2023, avente a oggetto “CONCORSO STRAORDINARIO PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO DELLA REGIONE CAMPANIA BANDITO CON DECRETO DIRIGENZIALE AGC ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO N. 29 DEL 23.05.2013 - ESECUZIONE DELLA SENTENZA RESA DAL TAR CAMPANIA - NAPOLI N. 01341/2023 – AGGIORNAMENTO SEDI E RIAPERTURA TERMINI PRIMO INTERPELLO, nella parte in cui:

a) ha confermato quanto disposto con il D.D. n. 92 del 3/3/2023;

b) ha riaperto i termini del primo interpello;

c) ha soppresso le sedi farmaceutiche n. 19 del Comune di Benevento (BN) e n. 7 del Comune di Pompei (NA);

2) del Decreto Dirigenziale n. 92 del 03/03/2023, pubblicato sul B.U.R.C. n. 17 del 06/03/2023, avente a oggetto “CONCORSO STRAORDINARIO PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO DELLA REGIONE CAMPANIA BANDITO CON DECRETO DIRIGENZIALE AGC ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO N. 29 DEL 23.05.2013 - ESECUZIONE DELLA SENTENZA RESA DAL TAR CAMPANIA - NAPOLI N. 01341/2023 - INDIZIONE PRIMO INTERPELLO”, nella parte in cui:

a) ha disposto di procedere con l'avvio del primo interpello dei candidati collocatisi nelle prime 17 posizioni, ritenendoli erroneamente tutti provvisti dei requisiti previsti dall'art. 2 del bando di concorso e dall'art. 11, comma 3, del D. L. n. 1/2012;

b) ha omesso di decurtare il punteggio di n. 1 punto ai candidati che avevano dichiarato di avere conseguito la idoneità al precedente concorso ordinario;

c) ha omesso di verificare la permanenza in capo a tutti i candidati collocatisi in posizione utile dei requisiti previsti dall'art. 2 del bando di concorso e dall'art. 11, comma 3, del D. L. n. 1/2012 prima della formazione della graduatoria definitiva, limitandosi a demandare alla Commissione la “sollecita verifica” della permanenza dei requisiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa;

d) ha omesso di modificare la graduatoria approvata in ultimo con il D.D. n. 78 del 10/3/2022 sulla base delle correzioni indicate ai punti che precedono;

e) ha aggiornato l'elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare al primo interpello del concorso straordinario:

e.1) confermando la soppressione di parte delle sedi farmaceutiche messe a concorso già precedentemente sopresse giusta delibere adottate dai Comuni per decremento demografico avvenuto dopo il 31/12/2010;

e.2) escludendo anche la sede n. 23 di Caserta (CE);

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo della ricorrente, con particolare riferimento al D.D. n. 360 del 23/6/2023, con il quale è stato rettificato il D.D. n. 354 del 21/6/2023 relativamente alle descrizioni delle sedi farmaceutiche nn. 21 e 22 del Comune di Caserta, confermando per il resto il contenuto del D.D. n. 354/2023;

per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti:

1) del Decreto Dirigenziale n. 748 del 10/11/2023, pubblicato sul B.U.R.C. n. 81 del 13/11/2023, avente a oggetto “CONCORSO STRAORDINARIO PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO DELLA REGIONE CAMPANIA BANDITO CON

DECRETO DIRIGENZIALE AGC ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO N. 29 DEL 23.05.2013 – PROSECUZIONE I INTERPELLO.”, nella parte in cui la Regione Campania ha:

a) omesso di verificare la permanenza dei requisiti previsti dall'art. 2 del bando di concorso e dall'art. 11, comma 3, del D. L. n. 1/2012 in capo ai candidati già interpellati, implicitamente confermandone la collocazione in graduatoria in posizione peggiore rispetto a quella della ricorrente;

b) disposto di proseguire l'interpello nei confronti dei candidati collocatisi in posizione utile successiva alla sedicesima:

b.1) omettendo di verificare anche in capo ai predetti candidati la permanenza dei requisiti previsti dall'art. 2 del bando di concorso e dall'art. 11, comma 3, del D. L. n. 1/2012;

b.2) omettendo di decurtare il punteggio di n. 1 punto a quanti tra i predetti candidati avevano dichiarato di avere conseguito la idoneità al precedente concorso ordinario;

c) omesso di modificare la graduatoria approvata in ultimo con il D.D. n. 78 del 10/3/2022 sulla base delle correzioni indicate ai punti che precedono e omesse dagli uffici regionali;

d) aggiornato l'elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare al primo interpello del concorso straordinario:

d.1) confermando implicitamente la soppressione di parte delle sedi farmaceutiche messe a concorso già precedentemente sopresse giusta delibere adottate dai Comuni per decremento demografico avvenuto dopo il 31/12/2010;

d.2) confermando implicitamente la esclusione delle sedi n. 19 del Comune di Benevento e n. 7 del Comune di Pompei;

d.3) escludendo le sedi già assegnate ai candidati interpellati che avrebbero dovuto essere esclusi per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 2 del bando di concorso e dall'art. 11, comma 3, del D. L. n. 1/2012;

d.4) escludendo anche la sede n. 15 di Cava de' Tirreni;

d.5) reimmettendo alcune sedi precedentemente soppresse, indicando però che si tratterebbero di “sedi da assegnare sub iudice”, senza specificare alcunché circa le ragioni sub iudice;

2) della graduatoria “rettificata” approvata con il provvedimento impugnato sub 1), nella parte in cui:

a) la commissione ha omesso di verificare in capo a tutti i candidati il possesso e/o la permanenza dei requisiti per la partecipazione al concorso de quo;

b) risultano inserite le candidature corrispondenti ai seguenti capigruppo nelle posizioni di seguito indicate, che andavano viceversa escluse per la mancanza – originaria e/o sopravvenuta – dei requisiti richiesti dall'art. 2 del bando di concorso e dall'art. 11, comma 3, del D. L. n. 1/2012: Gianna Carillo (posizione n. 8), Barbara Millauro (posizione n. 12), Laura Marino (posizione n. 31), Stefano Carrino (posizione n. 33), Pasqualina Rosella (posizione n. 35), Giovanna Colucci (posizione n. 40), Maria Lina Santa Tuzza (posizione n. 49), Angelo Iannucci (posizione n. 55), Emilia Muratore (posizione n. 59), Matilde Minervini (posizione n. 62), Carmine Gaito (posizione n. 70), Domenico D'Ambrosio (posizione n. 71), Francesco Bottoni (posizione n. 75), Luisa Santoro (posizione n. 77), Michele De Felice (posizione n. 80), Maria Decio Scotti (posizione n. 82), Domenico Farinaro (posizione n. 84), Maria Luisa Illiano (posizione n. 88), Maria Spirito (posizione n. 89), Maria Maddalena Ruocco (posizione n. 95), Luisa Errichiello (posizione n. 96), Rosanna Pagliaro (posizione n. 97), Irene Quarantelli (posizione n. 98), Vincenzo Diana (posizione n. 100), Antonio Lalli (posizione n. 101), Mafalda Amente (posizione n. 102), Antonietta Credendino (posizione n. 104);

c) risultano collocati in posizione peggiore rispetto a quella della ricorrente le candidature corrispondenti ai seguenti capigruppo, in ragione della illegittima attribuzione di un punto per il conseguimento della abilitazione nel precedente concorso ordinario: Dott.ri Ilaria Mele (in posizione n. 32 con 43,58 punti, che avrebbe dovuto essere collocata in posizione n. 157 con 42,58 punti), Salvatore

Andolfi (in posizione n. 34 con 43,56 punti, che avrebbe dovuto essere collocato in posizione n. 159 con 42,56 punti), Luigi Pergola (in posizione n. 43 con 43,46 punti, che avrebbe dovuto essere collocato in posizione n. 175 con 42,46 punti) Caterina Pirani (in posizione n. 44 con 43,45 punti, che avrebbe dovuto essere collocata in posizione n. 176 con 42,45 punti), Serena Nunziata (in posizione n. 51 con 43,36 punti, che avrebbe dovuto essere collocata in posizione n. 187 con 42,36 punti), Carmela Iodice (in posizione n. 52 con 43,36 punti, che avrebbe dovuto essere collocata in posizione n. 188 con 42,36 punti), Matilde Minervini (in posizione n. 62 con 43,28 punti, che avrebbe dovuto essere collocata in posizione n. 200 con 42,28 punti), Costantino Corvino (in posizione n. 63 con 43,28 punti, che avrebbe dovuto essere collocato in posizione n. 201 con 42,28 punti), Carmine Gaito (in posizione n. 70 con 43,2 punti, che avrebbe dovuto essere collocato in posizione n. 214 con 42,2 punti), Domenico D'Ambrosio (in posizione n. 71 con 43,2 punti, che avrebbe dovuto essere collocato in posizione n. 215 con 42,2 punti), Maria D'Errico (in posizione n. 73 con 43,2 punti, che avrebbe dovuto essere collocata in posizione n. 218 con 42,2 punti), Maria Spirito (in posizione n. 89 con 43,09 punti, che avrebbe dovuto essere collocata in posizione n. 236 con 42,09 punti), Anna Ferrara (in posizione n. 90 con 43,09 punti, che avrebbe dovuto essere collocata in posizione n. 238 con 42,09 punti), Luisa Errichiello (in posizione n. 96 con 43,03 punti, che avrebbe dovuto essere collocata in posizione n. 241 con 42,03 punti), Vincenzo Diana (in posizione n. 100 con 42,94 punti, che avrebbe dovuto essere collocato in posizione n. 253 con 41,94 punti), Mafalda Amente (in posizione n. 102 con 42,92 punti, che avrebbe dovuto essere collocata in posizione n. 255 con 41,92 punti) e Antonietta Credendino (in posizione n. 104 con 42,88 punti, che avrebbe dovuto essere collocata in posizione n. 257 con 41,88 punti);

3) della medesima graduatoria rettificata, nella parte in cui implicitamente conferma la collocazione in posizione utile poziore a quella della ricorrente delle candidature facenti capo ai seguenti capigruppo, che andavano invece escluse:

Dott.ri Dario Gallotta, Claudio Rinaldi, Antonio Barone, Carminio Gambacorta, Francesca Ronsisvalle e Vincenzo Caliendo;

4) dei provvedimenti di assegnazione definitiva, mai comunicati alla ricorrente e di cui si ignorano estremi e contenuto, adottati in favore delle candidature facenti capo ai seguenti capigruppo: Dott.ri Dario Gallotta, Claudio Rinaldi, Antonio Barone, Carminio Gambacorta, Francesca Ronsisvalle e Vincenzo Caliendo;

5) dell'elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare approvato con il provvedimento impugnato sub 1), nella parte in cui:

a) è stata confermata la soppressione delle seguenti sedi farmaceutiche originariamente messe a concorso, in pretesa applicazione di altrettante delibere adottate dai Comuni per decremento demografico dopo il 31/12/2010: sede n. 18 del Comune di Benevento, sede n. 19 del Comune di Benevento, sede n. 2 del Comune di Guardia Sanframondi, sede n. 4 del Comune di Montesarchio, sede n. 2 del Comune di Alvignano, sede n. 24 del Comune di Caserta, sede n. 3 del Comune di Capodrise, sede n. 7 del Comune di Pompei, sede n. 7 del Comune di Orta di Atella, sede n. 10 del Comune di Santa Maria Capua Vetere, sede n. 4 del Comune di Villa Literno, sede n. 2 del Comune di Camposano, sede n. 3 del Comune di Monte di Procida, sede n. 24 del Comune di San Giorgio a Cremano, sede n. 9 del Comune di Sant'Anastasia, sede n. 4 del Comune di Santa Maria La Carità, sede n. 9 del Comune di Sarno, sede n. 25 del Comune di Pozzuoli, sede n. 6 del Comune di Grumo Nevano, sede n. 4 del Comune di Frattaminore, sede n. 15 del Comune di Bulgheria e sede n. 6 del Comune di Centola;

b) è stata disposta per la medesima ragione la soppressione della sede n. 15 del Comune di Cava de' Tirreni;

c) sono state escluse dall'interpello le sedi già assegnate ai candidati interpellati che avrebbero dovuto essere esclusi per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 2 del bando di concorso e dall'art. 11, comma 3, del D. L. n. 1/2012, indicati al punto 3 che precede;

d) sono state contrassegnate come “sub iudice” le seguenti sedi, senza però

specificare le ragioni della suddetta qualificazione: sede n. 21 del Comune di Caserta, sede n. 22 del Comune di Caserta, sede n. 23 del Comune di Caserta, sede n. 18 del Comune di Castellammare di Stabia, sede n. 19 del Comune di Castellammare di Stabia, sede n. 20 del Comune di Castellammare di Stabia, sede n. 4 del Comune di Pollena Trocchia;

6) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento a:

a) i provvedimenti impliciti con i quali sono stati ammessi e/o comunque non sono state escluse le candidature prive – a titolo originario e/o sopravvenuto – dei requisiti previsti dall'art. 2 del bando di concorso e dall'art. 11, comma 3, del D. L. n. 1/2012;

b) gli avvisi del 31/10/2023 e del 16/11/2023, mai comunicati alla ricorrente e successivamente conosciuti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente e della controinteressata Giovanna Di Micco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame, come integrato dai motivi aggiunti, a non tutti i controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali la graduatoria del concorso straordinario in questione, come riformulata per effetto del provvedimento regionale da ultimo impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti (decreto dirigenziale n. 748 del 10 novembre 2023, che ha ricollocato la ricorrente al 107° posto), ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto

ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento delle ragioni attoree;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare – alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, vd., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa Sezione);

Considerato che, al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato, (IV)

l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, insieme all'elenco nominativo dei controinteressati può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente;

- l'amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'amministrazione regionale non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso, i motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso, nonché le notizie e gli atti relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione regionale dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso, i motivi aggiunti e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione regionale secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione

medesima, in €30,00 (trenta/00) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;
- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione al difensore del deposito dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

RITENUTO, altresì, che:

- ai fini di un corretto inquadramento della vicenda contenziosa, occorre acquisire dal direttore generale della D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi della Regione Campania una relazione esplicativa che metta in evidenza, con riferimento a ciascuna delle posizioni in graduatoria oggetto di contestazione, come da ultimo riguardate dal decreto dirigenziale n. 748 del 10 novembre 2023, la sussistenza o meno delle situazioni di fatto denunciate in particolare nel secondo ricorso per motivi aggiunti;

- detta relazione dovrà essere corredata da uno schema riepilogativo delle singole posizioni prese in esame e dalle copie conformi di eventuali successivi provvedimenti di riformulazione della graduatoria adottati in ulteriore esecuzione delle sentenze di questo Tribunale n. 5140/2020 e n. 1341/2023 (come confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6016/2023), nonché di ogni altro atto/documento ritenuto utile per la definizione della causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) così dispone:

a) ordina a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti, con le modalità e nei termini di cui in motivazione;

b) ordina al direttore generale della D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi della Regione Campania di depositare gli atti e i documenti

indicati in motivazione presso la Segreteria del Tribunale entro il 31 luglio 2024;

c) rinvia la trattazione della causa all'udienza pubblica del 5 novembre 2024.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Dell'Olio

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO